

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n.19/14796/2010

OGGETTO: COMUNE DI SANTENA – PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – (DELIBERAZIONE C.C. N. 9 DEL 27/01/2010) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Santena, con deliberazione del C.C. n. 9 del 27/01/2010, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 01/03/2010 (*prat. n. 019/2010*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 9 del 27/01/2010 di adozione volti ad individuare una nuovo ambito produttivo;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone il riconoscimento, in luogo di una destinazione agricola, di una nuova area produttiva avente una superficie territoriale di circa 2.100 mq, contraddistinta con l'acronimi IPI 31, posta in prossimità di via Compans e adiacente ad un ambito produttivo esistente;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Santena con deliberazione C.C. n. 9 del 27/01/2010, le seguenti osservazioni:

- a) per quanto attiene le motivazioni della Variante parziale in oggetto che richiamano solo elaborati prodotti dai privati "*.....i sottoscritti inoltrano la presente Variante....*" (Cfr. pag. 3 – secondo periodo - Relazione Illustrativa), senza alcuna valutazione, nella deliberazione di adozione, in merito all'interesse pubblico della Variante urbanistica, si ricorda quanto previsto nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET, in cui è citato: "*.....L'approvazione di una variante parziale o di una modificazione che non costituisce variante sono una scelta dell'Amministrazione Comunale che ne valuta l'opportunità e la coerenza con i principi informativi del piano: in nessun caso il comune deve ritenersi obbligato dalle sole istanze di cittadini che propongono varianti o modifiche. Nelle deliberazioni di approvazione devono essere sempre ampiamente motivate le scelte effettuate e valutata la compatibilità e la coerenza delle stesse con gli indirizzi e con le previsioni del Piano.....*" ;
- b) considerato che il Piano Regolatore Generale Comunale, come emerge dagli atti in nostro possesso, parrebbe non essere non è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) e considerato, inoltre, che il territorio comunale è stato interessato da fenomeni d'esondazione del torrente Banna, si rende opportuno integrare gli Atti, in fase d'approvazione del progetto definitivo della Variante, con un'indagine Geologico Tecnica su un intorno significativo, definendo la classe di rischio idrogeologico, come evidenziato nell'art. 13.1 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP: "*le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77*";
- c) con riferimento alla proposta di monetizzare le aree a Servizi in misura pari a 420 mq, prevista per l'ambito oggetto di trasformazione urbanistica, si sottolinea che tale opportunità può essere ammessa solo nel caso in cui, nel P.R.G.C., siano cartograficamente individuate aree a Servizi pubblici in misura sufficiente a soddisfare gli standard minimi di legge;
- d) vengono infine segnalate le seguenti incompletezze materiali, da integrare in sede d'approvazione del progetto definitivo:

?? in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che nell'allegato II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) è citato: "*Nei casi di esclusione.....le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*".

Alla luce di quanto sopraccitato, si suggerisce di valutare se la variazione al Piano può essere ricondotta ai casi d'esclusione dalla procedura di VAS, previsti nella D.G.R. sopraccitata, riportando nell'Atto deliberativo d'approvazione della Variante in oggetto l'eventuale esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni;

?? infine, di dichiarare la compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Si rammenta che ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta il contestuale controllo di compatibilità con il Piano sopraccitato;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante parziale in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Santena la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,14/04/2010

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale